

---

---

Aprile  
2024

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
4

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	6
CORTE COSTITUZIONALE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE .....	10
POTERI DEL GIUDICE.....	10
PROVE.....	10
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO .....	11
SPESE GIUDIZIALI .....	11
CODICE CIVILE .....	11
SUCCESIONI E DONAZIONI.....	11
SERVITÙ.....	12
NULLITÀ.....	13
CONTRATTO DI MEDIAZIONE .....	13
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	14
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .....	14
ONERE DELLA PROVA.....	14
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO .....	15
DANNO NON PATRIMONIALE .....	15
DANNO DA COSE IN CUSTODIA .....	15
DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE.....	16

RESPONSABILITÀ CIVILE .....	16
RESPONSABILITA' DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI .....	17
VENDITA .....	18
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE .....	18
FOCUS: L'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PRIMA PARTE.....	20

---

---

## NORMATIVA



### **Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48**

“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 87 del 13-04-2024](#))

### **Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 45**

“Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 6-04-2024](#))

### **Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 44**

“Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 06-04-2024](#))

### **Decreto Ministero della Giustizia 29 marzo 2024**

“Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2024](#))

**OSSERVATORIO****GIURISPRUDENZA EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****Corte di Giustizia dell'UE, Sez. III, sentenza del 11/04/2024 nel caso C-173/23**

La terza sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito l'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 93/13 del Consiglio del 5 aprile 1993, in un procedimento giudiziale vertente sulla presenza di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, è oramai pacifico che il sistema di tutela istituito dalla Direttiva 93/13 è fondato sull'idea di partenza che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative, sia il grado di informazione. Alla luce di tale situazione di inferiorità, l'art. 6, par. 1, della Direttiva in esame prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e a cercare di ovviare allo squilibrio sussistente tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. sentenza n. 52 del 06/03/2024 - deposito 28/03/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-*bis* comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 9611 del 27/02/2024 - deposito 10/04/2024**

Le Sezioni Unite civili - pronunciandosi su questione di particolare importanza, attinente al procedimento ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), «filtro [che] assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitività che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso» (così il decreto della Prima Presidente, ai sensi degli artt. 374, comma 2, e 376 c.p.c., del 19/9/2023) - hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa».

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 8486 del 13/02/2024 – deposito 28/03/2024**

Le Sezioni Unite civili - pronunciandosi sulle questioni, rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17 luglio 2023, ritenute di massima di particolare importanza, oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico - hanno statuito che: - l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva; - il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 7337 del 12/12/2023 – deposito 19/03/2024**

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su contrasto e, comunque, su questione di massima di particolare importanza - hanno affermato il seguente principio: «Nel sistema della legge fallimentare l'art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.».

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6477 del 16/01/2024 – deposito 12/03/2024**

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su una questione di massima di particolare importanza - hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev'essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell'atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere *aliunde*, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell'atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell'Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato).

**Cass. Civ. Sez. Un., ord. interlocutoria n. 7846 – deposito 22/03/2024**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se, proposta una domanda di *negatoria servitutis*, possa essere proposta, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c. p. c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente l'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione.

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### **Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 9758 - deposito 11/04/2024**

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema», quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.

### **Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 9577 - deposito 10/04/2024**

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di leasing finanziario, fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.

### **Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 9071 - deposito 05/04/2024**

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado di appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica o della revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio e burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

### **Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 8892 - deposito 04/04/2024**

La Cassazione ha ribadito che in materia di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di attività retribuita, anche se svolta in virtù di un contratto a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una fonte adeguata di reddito, e quindi della sua raggiunta maturità economica. Ciò esclude dunque la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato può ritenersi idonea a provare il raggiungimento dell'autosufficienza economica.

### **Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 7650 - deposito 21/03/2024**

I mutamenti giurisprudenziali- segnatamente quelli in tema di assegno di divorzio-non costituiscono una ragione che di per sé giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, occorrendo infatti che sussistano giustificati motivi e, cioè, circostanze sopravvenute e idonee ad alterare significativamente l'assetto economico - patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si è formato il giudicato. Il giudice, quindi, non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma deve verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti,



abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### POTERI DEL GIUDICE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 167/2024 - deposito 21/03/2024**

Fermo il principio *iudex peritus peritorum* vigente nel nostro ordinamento, è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, infatti, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

#### PROVE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 144/2024 - deposito 14/03/2024**

In materia di danno alla salute, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o dell'esame di determinati documenti. Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno, dunque, natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e s.s. c.c., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 846/2023 - deposito 21/11/2023**

In tema di tassatività dei mezzi di prova nell'ordinamento processuale vigente, poiché manca una norma di chiusura, il verbale di sommarie informazioni può essere liberamente valutato dal Giudice civile quale prova atipica e le dichiarazioni ivi contenute, a sé sfavorevoli, rese dalla persona alla Polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, ma pur sempre attraverso la comparazione con le altre prove introdotte nel medesimo giudizio, sia documentali che testimoniali. Nella fattispecie, la parte ha impugnato la sentenza che aveva accolto la domanda di restituzione di somme a titolo di accordo verbale di mutuo, ritenendo che il Tribunale avesse ritenuto esistente il credito senza valutare la prova contraria derivante dal verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso attore. La Corte ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rilevando che la dichiarazione resa dall'attore alla Polizia giudiziaria avesse valore confessorio soltanto nei limiti di valore di una parte del pagamento eseguito mediante bonifico bancario, la cui causale era compatibile con la finalità di finanziamento a fondo perduto in favore dell'associazione e non di mutuo.

## OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

### Corte d'Appello, sentenza n. 103/2024 - deposito 22/02/2024

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., se dagli atti emerge con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "*dies a quo*", ossia alla data di notificazione del decreto, sia al "*dies ad quem*", ossia alla data della relativa opposizione, configurandosi un'ipotesi di giudicato interno, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dall'opponente a decreto ingiuntivo secondo cui l'opposta era decaduta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. dall'eccezione di inammissibilità dell'opposizione svolta in comparso in quanto si era costituita tardivamente oltre il termine di venti giorni dalla data dell'udienza di comparizione indicata in citazione. I Giudici di Appello rilevavano che raggiunta la certezza in ordine sia alla data di notifica del decreto ingiuntivo, sia alla data della sua opposizione, la tardività della stessa poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice anche nel caso in cui la relativa eccezione era stata proposta dall'opposta in comparso oltre il termine di venti giorni per la sua costituzione in giudizio rispetto alla data indicata in citazione, configurandosi un'ipotesi di giudicato interno, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

## SPESE GIUDIZIALI

### Corte d'Appello, sentenza n. 124/2023 - deposito 04/03/2024

Nel giudizio di rinvio trova applicazione il principio generale relativo all'applicazione del criterio della soccombenza in relazione all'esito globale del giudizio: il Giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato né rileva che la cassazione sia stata solo parziale.

Nel caso di specie, posto che gli appellanti sono rimasti del tutto soccombenti, non rilevando in contrario il fatto che la domanda della controparte è stata accolta per importi inferiori a quelli richiesti, sugli stessi sono state poste le spese processuali sostenute da controparte sia nelle precedenti fasi di merito sia in Cassazione sia nel presente giudizio di rinvio.

## CODICE CIVILE

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

### Corte d'Appello, sentenza n. 62/2024 - deposito 05/02/2024

L'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede e tali atti debbono essere analizzati in relazione al comportamento complessivo dei presunti eredi. Nella specie,

---

---

la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da una banca secondo cui la convenuta era divenuta erede del defunto creditore della banca avendone tacitamente accettato l'eredità e pertanto poteva trasciversi l'acquisto a titolo di erede ai fini della continuità e della successiva espropriazione dell'immobile del defunto. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la volontà di accettare l'eredità può essere desunta da elementi indiziari, in particolare dal comportamento complessivo del chiamato. Nel caso in esame dal comportamento complessivo della convenuta, in particolare dalla denuncia di successione e dalla sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed infine dalla voltura catastale degli immobili già di proprietà del defunto, si desuneva l'accettazione tacita dell'eredità.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 118/2024 - deposito 27/02/2024**

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti e al momento in cui è posta in essere.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dal donante secondo cui la richiesta di rilascio dell'appartamento dal medesimo abitato - già di proprietà della di lui campagna defunta e madre del donatario, avanzata nei suoi confronti da quest'ultimo - costituiva indice di ingratitudine verso il donante.

I Giudici di Appello rilevavano che ciò aveva determinato il donatario nella richiesta di rilascio dell'immobile non era un sentimento di avversione tale da disvelare un senso di ingratitudine nei confronti del donante, quanto piuttosto un atteggiamento di intolleranza verso la frequentazione della casa materna da parte di altre donne, ciò nell'intento di proteggerne il di lei ricordo e il luogo in cui era vissuta e dove erano ancora custoditi i suoi ricordi.

Nel caso in esame la richiesta di rilascio dell'appartamento non poteva essere valutata di per sé ed identificata come indice di ingratitudine verso il donante, ma andava contestualizzata e collocata in un quadro di rigida moralità comune ad entrambe le parti.

## **SERVITÙ**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 88/2024 - deposito 16/02/2024**

Ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dai proprietari di un fondo che, sulla premessa di aver acquistato il diritto per uso agricolo di servirsi di una fonte irrigua (laghetto), affermavano l'esistenza della servitù di passo e di acquedotto per raggiungere tale fonte, costituita per destinazione del padre di famiglia dal precedente ed unico proprietario dell'intero fondo che,

frazionando le vendite, aveva posto tra i fondi degli attori e la fonte irrigua i terreni dei convenuti, solo attraversando i quali era possibile raggiungere la predetta fonte irrigua.

I Giudici di Appello, osservavano che la servitù per destinazione del padre di famiglia è una tipica servitù apparente che postula l'esistenza di una situazione di fatto che rilevi l'assoggettamento di un fondo ad un altro attraverso la presenza di opere visibili, inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù e rivelatrici dell'esistenza di un peso a carico di un fondo in funzione dell'utilità dell'altro.

Nel caso in esame la Corte rilevava l'assenza di opere visibili strutturalmente funzionale alla presa d'acqua dal laghetto.

## NULLITÀ

### **Corte d'Appello, sentenza n. 124/2023 - deposito 04/03/2024**

Circa la competenza dei geometri, l'art. 1 R.D. n. 2229/1939 stabilisce che "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque, interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo..."; la suddetta previsione normativa deve essere coordinata con quella di cui all'art. 16, co. 1, lett. m) ed l) R.D. n. 274/1929 - non modificato dalla L. n. 1068/1971 - secondo cui "la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.", sicché qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni che abbia richiesto l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato, il contratto, relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, è nullo (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 100 dell'8/1/2021).

Nel caso di specie, la Corte di Appello rilevava anzitutto che posto il fatto che il contratto di incarico professionale era stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 212/2010, la normativa applicabile, *ratione temporis*, è rappresentata dal R.D. n.2229/1939, in combinato disposto con l'art. 16, co. 1, lett. m) ed l) R.D. n. 274/1929; non riscontrava poi nessuna irregolarità, non risultando agli atti alcuna documentazione a dimostrazione del fatto che i geometri avevano svolto dei calcoli strutturali, rigettando il gravame proposto con cui gli attori avevano chiesto la declaratoria di nullità del contratto di incarico professionale in quanto contrario a norme imperative.

## CONTRATTO DI MEDIAZIONE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 125/2024 - deposito 04/03/2024**

Ai sensi dell'art. 6 della stessa L. 39/1989, applicabile anche ai rapporti di mediazione scaturiti dal D.Lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. Nella specie, il mediatore che ha agito in giudizio per il pagamento della provvigione, non ha allegato la sua qualità di mediatore iscritto nella sezione Agenti Immobiliari del Registro Mediatori della Camera di Commercio, né ha fornito elementi da cui desumere la circostanza.

Tale carenza di allegazione determina la non operatività del principio di non contestazione eccepito, in quanto il requisito dell'obbligo di iscrizione, discendente da norma imperativa, è un fatto costitutivo dell'azione.

### **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 24/2024 - deposito 15/02/2024**

Ai sensi dell'art. 145bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 2009 (Codice delle Assicurazioni Private) i dati raccolti dal dispositivo elettronico installato sul veicolo coinvolto in un sinistro, costituiscono piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui essi si riferiscono salvo che la parte contro la quale sono prodotti, non ne provi il malfunzionamento o la manomissione.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto da una società titolare di polizza assicurativa a copertura dei danni (atti vandalici) occorsi al veicolo di cui era locataria, rilevando che il report della scatola nera installato sull'autovettura, prodotto in atti dalla compagnia assicurativa, aveva rilevato che nel giorno e nell'ora del dedotto evento dannoso l'autovettura si trovava in un luogo diverso da quello indicato dall'attore. Nel caso in esame parte attrice non aveva fornito alcuna prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare limitandosi a generiche contestazioni sull'approssimazione dei rilievi.

### **CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 171/2023 - deposito 25/03/2024**

In tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi di energia elettrica mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle misurazioni effettuate con il contatore non può diventare un privilegio probatorio fondato sulla incontestabilità del dato riportato nella bolletta ed in caso di contestazione il somministrante deve dimostrare che il contatore era perfettamente funzionante. Nella fattispecie, era stata impugnata dal consumatore la decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato l'opposizione al d.i. con il quale gli veniva ingiunto di pagare una somma in favore della società somministrante a titolo di bolletta di conguaglio. La Corte ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, rilevando che era anzitutto onere dell'opposta, in qualità di attrice sostanziale ed in virtù del principio di vicinanza della prova, dare prova della correttezza dei consumi rilevati e del corretto funzionamento del contatore, non essendo a tale fine sufficiente il deposito delle fatture e della tabella dei consumi non certificata dalla società produttrice.

### **ONERE DELLA PROVA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 21/2024 - deposito 11/01/2024**

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex art. 2697 cc*, la parte che fa valere un danno è tenuta prima ad allegare e poi a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nella fattispecie gli appellanti lamentavano la decisione del Giudice di prime cure che non aveva accolto la domanda risarcitoria da loro avanzata in relazione a tutti i danni biologici, morali e personali, propri e del figlio,

stante il difetto di adeguata prova circa la sussistenza degli stessi, assumendo che tali danni erano stati cagionati dall'illegittima condotta della società appellata. Tuttavia, i Giudici di appello confermavano sul punto la sentenza di primo grado rilevando che nessuna prova, avente ad oggetto circostanze specifiche, era stata dedotta dagli appellanti.

### **RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANTARIO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 158/2024 - deposito 19/03/2024**

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, infatti, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Incombe, dunque, sul paziente la preliminare prova del nesso di causalità materiale fra la - pur accertata - omissione diagnostica e le asserite conseguenze pregiudizievoli in capo al medesimo paziente e, pertanto, di una lesione del bene salute causalmente ascrivibile alla condotta dei sanitari.

### **DANNO NON PATRIMONIALE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 73/2024 - deposito 08/02/2024**

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento al c.d. danno parentale, il rapporto di stretta parentela assume particolare rilievo ai fini della prova dell'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza per la perdita dello stesso. Alla stregua di tali paradigmi, in assenza di elementi probatori in base ai quali si possa ritenere che i congiunti siano tra loro indifferenti o in odio, la mera lontananza geografica non esclude la sussistenza di un rapporto affettivo, presumibile solo sulla base dello stretto rapporto parentale, incidendo la distanza sull'ampiezza del *quantum* di risarcimento, insieme alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, secondo quanto ribadito dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale alle sorelle di una persona deceduta in Italia in occasione di un sinistro stradale, considerando la circostanza che le stesse vissero in Romania e in luoghi diversi e distanti tra loro di per sé non sufficiente ad escludere il rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la familiare defunta).

### **DANNO DA COSE IN CUSTODIA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 155/2024 - deposito 19/03/2024**

In tema di responsabilità *ex art.* 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato, a seconda della sua gravità, può attecchirsi a concorso causale colposo *ex art.* 1227, comma 1 c.c., oppure integrare il c.d. caso fortuito, cioè quel fatto naturale od umano, che per la sua oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità assume rilievo causale esclusivo nella determinazione dell'evento, escludendo quindi il nesso di causalità tra cosa e danno. Queste fattispecie, tuttavia, non ricorrono nell'ipotesi in cui la vittima

---

---

abbia perso l'equilibrio e sia caduta su una pedana destinata al transito di persone disabili resa oggettivamente pericolosa dall'assenza di protezioni, qualora la vittima stessa non abbia violato il dovere di cautela su di essa incombente. Tale violazione, infatti, non può ritenersi sussistente per il sol fatto di aver utilizzato una pedana per disabili, non essendovi alcun divieto di ingresso tramite detta pedana per le persone prive di disabilità; anzi, nel momento in cui viene progettato e costruito uno scivolo per disabili, se ne deve ipotizzare un uso indistinto da parte della collettività e perciò predisporre tutte quelle misure atte ad evitare che si concretizzino situazioni di pericolo (nella fattispecie il custode della cosa, cioè una pedana per disabili, negava la propria responsabilità lamentando un uso improprio della res fatto dalla vittima e quindi una condotta colposa di quest'ultima, ma la Corte di Appello ha affermato che nel caso di specie la vittima non aveva tenuto alcun comportamento colposo - non essendo tale il normale utilizzo della cosa - e che l'eziologia del danno doveva essere rinvenuta proprio nella pericolosità della pedana stessa che, al momento del sinistro, era priva di protezioni antiscivolo, di corrimano ed era resa ancora più scivolosa dalla pioggia).

## **DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 173/2024 - deposito 25/03/2024**

In tema di circolazione stradale ed intersezioni, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza. Dunque, a fortiori, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza deve prestare la massima attenzione così da effettuare l'attraversamento in assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione (nella fattispecie, la Corte di Appello ha escluso qualsiasi responsabilità dell'ente custode della strada per un sinistro verificatosi in corrispondenza di un incrocio ove non era visibile la segnaletica di "stop", in quanto il conducente, che teneva una condotta di guida evidentemente disattenta, non si era avveduto di un camion proveniente da sinistra e vi era entrato in collisione, violando dunque la regola della massima prudenza dettata per la circolazione in prossimità delle intersezioni stradali, ed elidendo, così, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso).

## **RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 34/2024 - deposito 22/01/2024**

Accertata la sussistenza sia dell'elemento soggettivo sia dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione, lo stesso può essere scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti: la rilevanza del fatto narrato e l'interesse generale alla sua conoscenza da parte della collettività; la verità dei fatti affermati; l'adeguatezza della forma espressiva utilizzata (la cd. continenza). Nella fattispecie gli appellanti principali lamentavano la decisione del primo Giudice che aveva ritenuto diffamatorio l'articolo censurato, accogliendo sia la domanda di risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. sia la domanda di condanna dell'articolista ai sensi dell'art. 12 L. n.47/1948. Tuttavia, i Giudici di appello



confermavano l'ordinanza impugnata rilevando che, seppur sussistenti sia la rilevanza del fatto narrato sia l'interesse pubblico alla vicenda sia la verità di molti dei fatti narrati, la scriminante della cd. continenza non poteva trovare applicazione giacché tali fatti, pur veri, erano stati esposti e concatenati fra di loro in una forma allusiva ed insinuante (cfr. Cass. civ., ord. n.21651/2023).

### **Corte d'Appello, sentenza n. 34/2024 - deposito 22/01/2024**

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione deve essere oggetto di allegazione e prova e per quanto concerne la valutazione e la liquidazione del danno il Giudice deve far ricorso sia al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cc sia ai parametri oggettivi di valutazione elaborati, in particolare, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2018. Nella fattispecie l'appellante incidentale lamentava la decisione del Giudice di prime cure limitatamente al capo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale e della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 L. n. 47/1948. Tuttavia, i Giudici di appello confermavano l'ordinanza di primo grado, ritenendo congrua la commisurazione sia del risarcimento del danno sia della riparazione pecuniaria stante la contenuta intensità dell'elemento psicologico dell'autore dell'articolo ritenuto diffamatorio, la dubbia interpretabilità di talune delle espressioni contenute nei messaggi esaminati e la mancanza di prove agli atti relativamente all'effettiva lesione, verificatasi a seguito della pubblicazione di tale articolo, della reputazione dell'odierna appellante incidentale, nulla essendo emerso nel corso del giudizio.

## **RESPONSABILITA' DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 141/2024 - deposito 14/03/2024**

In tema di distacco del lavoratore, la messa a disposizione dei lavoratori in favore del datore distaccatario, poiché la prestazione lavorativa è resa al servizio di quest'ultimo, nonostante il datore di lavoro distaccante continui ad essere il titolare del rapporto, comporta la realizzazione di un mutamento nell'esercizio del potere direttivo, in quanto il lavoratore - per effetto del suo spostamento - viene assoggettato al controllo e al comando del datore distaccatario, cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari. In applicazione del criterio del controllo, il datore responsabile va individuato in quello che assume in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Altrimenti opinando si attribuirebbe la responsabilità a chi non ha potere di direzione e di controllo sull'attività del lavoratore in quanto questi è dislocato, ciò che è incompatibile con l'art. 2049 c.c., che reca il principio secondo cui il lavoro da svolgere è fonte di responsabilità per il datore che adibisce il lavoratore all'esercizio delle concrete incombenze e che ne è l'utilizzatore. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza che aveva accolto l'opposizione della società distaccataria avverso la domanda di pagamento delle fatture per il distacco dei lavoratori ed accolto la domanda riconvenzionale risarcitoria per i danni commessi dai lavoratori distaccati nell'esecuzione delle prestazioni richieste. La Corte ha riformato la sentenza impugnata rilevando che non sono ravvisabili negligenze in capo ai lavoratori distaccati, avendo questi eseguito la prestazione nel punto indicato dal direttore dei lavori della ditta distaccataria mediante l'apposizione di picchetti, e che il potere direttivo della distaccataria era stato effettivamente esercitato sui lavoratori distaccati, sia attraverso la comunicazione dei cantieri dove dovevano recarsi sia attraverso l'individuazione, mediante l'apposizione dei picchetti, del punto esatto da trivellare.

---

---

## VENDITA

### Corte d'Appello, sentenza n. 210/2024 - deposito 03/04/2024

La vendita di un'autovettura designata solo per marca, modello, specifiche e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente ad un genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la res e di consegnarla nel luogo concordato; nell'ambito di questa tipologia di contratto l'individuazione, necessaria affinché si realizzi l'effetto traslativo della proprietà, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal *genus* e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, senza che ai fini predetti sia sufficiente una iniziativa unilaterale del venditore (nella fattispecie la Corte, qualificando il contratto di acquisto di alcune autovetture come vendita di cosa generica, ha considerato legittimo l'esercizio della facoltà di scioglimento prevista dell'art. 50, comma 1, D.Lgs. 270/1999 ad opera della società acquirente in amministrazione straordinaria, nonché la relativa richiesta di restituzione della somma depositata a titolo di cauzione, considerato che le autovetture, alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria della società, non erano state rese disponibili per la consegna e dunque non poteva dirsi intervenuta l'individuazione).

### Corte d'Appello, sentenza n. 124/2024 - deposito 05/03/2024

Ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna a carico del venditore e del conseguenziale diritto al pagamento del prezzo della merce compravenduta ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c.-, incombe sul venditore onere di allegazione di documento di trasporto debitamente sottoscritto e timbrato dal medesimo venditore e dallo spedizioniere ovvero di riscontro testimoniale dell'effettiva consegna della merce al vettore incaricato del trasporto. Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita, infatti, di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c. ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario.

## AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

### Corte d'Appello, sentenza n. 154/2024 - deposito 19/03/2024

In tema di azione revocatoria fallimentare, la prova da parte della Curatela dell'effettività della *scientia decotionis*, può essere raggiunta anche in via presuntiva, tramite elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti. Nella fattispecie, le prove indiziarie sono consistite nel mero fatto del deposito della domanda di concordato, pubblicata nel registro pubblico delle imprese, e nell'esperimento di successive azioni esecutive da parte del creditore. L'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda revocatoria fallimentare, sostenendo che avesse erroneamente ritenuto raggiunta la prova da parte della Curatela dell'effettività *della scientia decotionis*. La Corte ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, rilevando che l'esperimento da parte del creditore, negli anni, di azioni esecutive ed il compimento di atti esecutivi presso terzi verso la società debitrice, in qualità di *creditor creditoris*, unitamente alla conoscenza della proposizione da

parte della stessa della domanda di concordato, fossero indizi idonei a produrre, secondo l'*id quod plerumque accidit* ed esaminati sia singolarmente che complessivamente, inferenze probatorie.

---

---

## FOCUS: L'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO CIVILE - PRIMA PARTE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l'onere della prova nel processo civile, in particolare l'onere della prova in materia di danno da perdita del rapporto parentale, la prova dell'inadempimento doloso dell'assicurato nel contratto di assicurazione, l'onere della prova in capo all'agente per ottenere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; in materia di responsabilità medica l'onere della prova del medico circa il comportamento diligente tenuto dal personale sanitario, l'onere della prova nelle ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia, l'onere della prova in caso di risarcimento di danno *iure hereditatis*, l'onere della prova gravante sull'imprenditore nei casi di fallimento, l'onere della prova spettante alla parte ai fini della azione di ripetizione dell'indebitato ove siano stati pattuiti interessi usurari, l'onere della prova della vittima in caso di risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione a mezzo stampa, l'onere della prova che grava sul debitore nelle ipotesi di azione revocatoria, l'impossibilità da parte del ricorrente di introdurre oltre i termini preclusivi del codice di rito documenti o fatti non precisati precedentemente, l'onere della prova spettante al condominio ai fini della tutela della proprietà del bene appartenente a quelli di cui all'art. 1117 c.c., l'onere della prova della gestante nel caso di danno da nascita indesiderata.

In merito al **danno da perdita del rapporto parentale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 268, Ud. 28 maggio 2022, Dep. 30 maggio 2022](#) secondo cui è onere dell'attore allegare e provare il danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale subita che non può presumersi per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane;

Con riguardo all'**onere della prova dell'inadempimento doloso da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso all'assicuratore** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 232, Ud. 21 settembre 2022, Dep. 29 settembre 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che per l'inadempimento doloso da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso dell'assicuratore è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, la cui prova può essere fornita tramite presunzioni;

Con riferimento all'onere della prova per ottenere il riconoscimento **dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Lavoro, sent. 254, Ud. 19 ottobre 2022, Dep. 3 novembre 2022](#), secondo cui per ottenere il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto nell'importo massimo determinabile ai sensi dell'art. 1751 c.c. non è sufficiente che l'agente dimostri di aver soddisfatto le condizioni previste dalla norma, ma occorre che egli deduca e provi le circostanze da cui si possa desumere che l'indennità debba essere equamente stabilita in quell'importo;

Per quanto attiene all'onere della **prova in materia di responsabilità medica** si veda [Corte d'Appello di Perugia Sez. Civile sent. 53, Ud. 9 gennaio 2023, Dep. 23 gennaio 2023](#) secondo cui è il medico che ha l'obbligo di assolvere l'onere della prova circa il comportamento diligente e perito del personale sanitario al fine di evitare l'evento dannoso;

---

---

Per quanto riguarda la **responsabilità da danno per cose in custodia** si veda [Corte d'Appello di Perugia Sez. Civile, sent. 678, Ud. 24 novembre 2022, Dep. 7 dicembre 2022](#) secondo cui spetta al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno;

In merito al **risarcimento del danno *iure hereditatis*** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 105, Ud. 26 gennaio 2023, Dep. 12 febbraio 2023](#), in cui i Giudici di Appello hanno affermato che ai fini del risarcimento del danno *iure hereditatis* spetta ai familiari l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o omissione dei sanitari;

In riferimento all'**onere della prova gravante sull'imprenditore in caso di fallimento** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 232, Ud. 6 marzo 2023, Dep. 29 marzo 2023](#) secondo cui grava sull'imprenditore l'onere della prova relativo al possesso dei tre requisiti dimensionali che escludono la fallibilità;

In materia di **risarcimento del danno non patrimoniale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 673, Ud. 24 novembre 2022, Dep. 7 dicembre 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è onere dell'appellante non solo allegare ma anche provare le conseguenze dannose del fatto illecito;

Con riguardo al **contratto di apertura di credito e all'azione di ripetizione dell'indebitto**, con la sentenza Corte di Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 560, Ud. 19 ottobre 2022, Dep. 25 ottobre 2022 ha precisato che è onere della parte che agisce per ottenere la ripetizione dell'indebitto produrre il contratto di apertura di credito ove è stato pattuito il pagamento di interessi usurari e anatocistici;

In riferimento al **risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione a mezzo stampa** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 596, Ud. 13 ottobre 2022, Dep. 9 novembre 2022](#) secondo cui la richiesta di un ulteriore danno subito ex art. 345 co. 1 c.p.c. segue le regole ordinarie e non si limita alla lesione dell'onore e della reputazione bensì attiene alle conseguenze che derivano alla vittima le quali devono essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che rivendica il ristoro;

In merito all'**onere della prova azionabile dal debitore in caso di esercizio di azione revocatoria** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, Sent. 168, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 10 marzo 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che grava sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo possa soddisfare le ragioni del creditore;

Con riferimento all'**impossibilità da parte del ricorrente di introdurre oltre i termini di rito fatti e circostanze non enunciati precedentemente**, si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Lavoro, sent. 155, Ud. 18 maggio 2022, Dep. 3 giugno 2022](#), secondo cui è precluso al ricorrente introdurre oltre i termini preclusivi del codice di rito documenti volti a provare fatti o circostanze non enunciati in maniera espressa e specifica nel ricorso introduttivo;

Con riguardo all'**onere della prova gravante sul condominio** nel caso in cui questo voglia dimostrare la comproprietà dell'immobile si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 266, Ud. 4 aprile 2023, Dep. 7 aprile 2023](#) secondo cui non è necessario che il condominio dimostri con il rigore

richiesto dall'azione di rivendicazione la comproprietà dell'immobile per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c.

**In materia di danno da nascita indesiderata** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 268, Ud. 19 maggio 2022, Dep. 30 maggio 2022](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che in materia di danno da nascita indesiderata l'onere della prova della scelta abortiva grava sulla gestante e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti;

Infine, con riguardo al **contratto di assicurazione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. 232, Ud. 21 settembre 2022, Dep. 29 settembre 2022](#) secondo cui la mancata produzione in giudizio del contratto di assicurazione di cui è onerata la parte che intende avvalersene, non consente di provare l'esistenza e l'operatività della garanzia per effetto dell'avveramento di un rischio corrispondente a quello incluso nella polizza.